

2006/112/EC) e sulle difficoltà a livello tecnico-politico di modificare l'equilibrio raggiunto in sede comunitaria in seguito a lunghi anni di faticose negoziazioni. A livello giuridico, la Direttiva non obbliga gli Stati Membri a mantenere, per i beni elencati in questo Catalogo, aliquote IVA agevolate, ma li autorizza a farlo secondo uno schema prefissato nei propri Allegati. In tal senso, la difficoltà tecnico-politica potrebbe corrispondere all'ostacolo principale in termini di riformabilità, poiché in termini giuridici l'Italia può allineare le aliquote agevolate a quella ordinaria.

**Tabella 3.14 – Tavola riassuntiva dei sussidi nel settore IVA agevolata**

N prog.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2016	2017	2018*
<b>IVA 4%</b>						
140	IVA.01	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, prima casa per acquirente	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
141	IVA.02	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
142	IVA.03	IVA agevolata per fertilizzanti in senso generale (escluso biologico)	SAD	494,94	534,53	d.q.
<b>Totale "SAD" in IVA agevolata al 4%</b>				<b>494,94</b>	<b>534,53</b>	<b>d.q.</b>
143	IVA.03	IVA agevolata per organismi utili per la lotta biologica	SAF	24,75	26,73	d.q.
144	IVA.04	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
<b>Totale "SAF" in IVA agevolata al 4%</b>				<b>24,75</b>	<b>26,73</b>	<b>d.q.</b>
<b>IVA 5%</b>						
145	IVA.05 Nuovo sussidio	Aliquota IVA agevolata al 5% per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
<b>Totale "SAF" in IVA agevolata al 5%</b>				<b>d.q.</b>	<b>d.q.</b>	<b>d.q.</b>

N prog.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2016	2017	2018**
<b>IVA 10%</b>						
146	IVA.06	IVA agevolata per acqua e acque minerali	SAD	880,84	681,80	d.q.
147	IVA.07	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico <sup>FFS</sup>	SAD	1.606,40	1.663,79	d.q.
148	IVA.08	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere <sup>FFS</sup>	SAD	1.354,72	1.403,12	d.q.
149	IVA.09	IVA agevolata per oli minerali greggi, oli combustibili <sup>FFS</sup>	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
150	IVA.10	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne <sup>FFS</sup>	SAD	183,03	183,03	d.q.
151	IVA.11	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda <sup>FFS</sup>	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
152	IVA.12	IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui <sup>FFS</sup>	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
153	IVA.13	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
154	IVA.14	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	a) SAD b) SAF	d.q.	d.q.	d.q.
155	IVA.15	IVA agevolata per prodotti fitosanitari	SAD	202,31	206,35	d.q.
156	IVA.16	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	SAD	25,91	12,13	d.q.
157	IVA.17 Nuovo sussidio	IVA agevolata per smaltimento in discarica	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
158	IVA.18	IVA agevolata per locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita	SAD	d.q.	d.q.	d.q.

N prog.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2016	2017	2018**
159	IVA.19	IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
<b>Totale "SAD" in IVA agevolata 10%</b>				<b>4.253,21</b>	<b>4.150,22</b>	<b>d.q.</b>
160	IVA.20	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private	Incerto	1.416,00	1.416,00	1.416,00
<b>Totale "Incerto" in IVA agevolata 10%</b>				<b>1.416,00</b>	<b>1.416,00</b>	<b>1.416,00</b>
161	IVA.21 Nuovo sussidio	Aliquota IVA agevolata al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
<b>Totale spese fiscali "SAF" in IVA</b>				<b>d.q.</b>	<b>d.q.</b>	<b>d.q.</b>

\*\*I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

<sup>FPS</sup> Indica i sussidi che rientrano anche nel novero dei Fossil Fuel Subsidies

### 3.5.2 IVA agevolata al 4%

#### 3.5.2.1 IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente

Settore:	IVA agevolata			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente [IVA.01]			
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 4%)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	1972			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	21) Cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, prima casa per acquirente.			
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
Aliquota IVA	22%	4%		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAD			
Motivazione:	<p>L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione da parte delle imprese costruttrici, a patto che sia una "prima abitazione" per l'acquirente. Il vincolo posto sull'acquirente non è sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Dato che le nuove costruzioni comportano un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora ristretta alla cessione di case di nuova costruzione, realizzate da imprese costruttrici mediante recupero di aree dismesse e ristrutturazioni urbanistiche (mantenendo vincolo prima casa).</p>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
<p>N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.</p>				

### 3.5.2.2 IVA agevolata per prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati

Settore:	IVA agevolata 												
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati												
[Codice CSA sussidio]	[IVA.02]												
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 4%)												
Co-finanziamento dall'UE:	No												
Anno di introduzione:	1972												
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime												
Descrizione:	39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).												
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto												
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:											
Aliquota IVA	22%	4%											
Livello di riformabilità:	Nazionale												
Qualifica sussidio	SAD												
Motivazione:	<p>Anche l'agevolazione per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati trova la stessa motivazione del punto precedente, in quanto pone un vincolo sull'acquirente, ma non sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Dato che le nuove costruzioni comportano un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora ristretta alla cessione di case di nuova costruzione, realizzate da imprese costruttrici mediante recupero di aree dismesse e ristrutturazioni urbanistiche (mantenendo il vincolo prima casa).</p> <table border="1" data-bbox="359 1617 1268 1697"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Effetto finanziario (mln €):</b></td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table> <p>N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.</p>				2015	2016	2017	2018	<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018									
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.									

### 3.5.2.3 IVA su fertilizzanti, sia in senso generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura

Settore:	IVA agevolata 		
Nome del sussidio:	Fertilizzanti, sia in senso generale sia a organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura		
[Codice CSA sussidio]	[IVA.03]		
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/72 (IVA agevolata 4%)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1972		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	19) Fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; Applicabili sia ai fertilizzanti in generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura.		
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Aliquota IVA	22%	4%	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	a) SAD per i fertilizzanti generici; b) SAF per gli organismi utili per la lotta biologica.		
Motivazione:	<p>L'agevolazione IVA del 4% riguarda tutti i fertilizzanti della legge citata, indipendentemente dagli effetti ambientali derivanti dal loro uso.</p> <p>Le attività di inventario delle emissioni, condotte a livello nazionale dall'ISPRA e a livello regionale dalle ARPA, hanno evidenziato negli anni rilevanti emissioni di sostanze azotate nel settore agricolo (soprattutto ammoniaca, ma anche protossido di azoto e ossidi di azoto), dovute in particolare all'uso di fertilizzanti azotati, agli allevamenti animali e alle pratiche di spandimento dei liquami per la fertilizzazione dei campi (ARPA Lombardia, 2008; CRPA, 2011).</p> <p>Gli studi sugli effetti ambientali dell'ammoniaca (NH<sub>4</sub>) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario (ovvero il PM che non si produce direttamente con la combustione, ma a partire da sostanze che agiscono come precursori), con riscontri significativi anche da parte delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria (cfr. ARPA Lombardia, 2008). Lo sviluppo del modello di valutazione dei costi esterni ExterneE realizzato nell'ambito del progetto NEEDS ha permesso l'inclusione dei sentieri d'impatto delle emissioni di ammoniaca, evidenziando valori significativi di costo esterno in tutti gli Stati Membri (NEEDS, 2008; EXIOPOL, 2010), confermati anche dall'uso di una modellistica europea dei costi esterni parzialmente diversa (cfr. CAFE, 2005).</p> <p>Uno studio di valutazione dei costi esterni generati dai settori dell'economia italiana (Aspromonte e Molocchi, 2013), che per l'ammoniaca ha applicato alle emissioni NAMEA i valori di danno unitario raccomandati per l'Italia da EXIOPOL (2010), ha evidenziato costi per la collettività dovuti alle emissioni di ammoniaca in agricoltura per 6,4 miliardi (su circa 48 miliardi di costi esterni per il complesso dell'economia italiana), risultando il quarto inquinante per gravità d'impatto dopo il PM<sub>2,5</sub>, la CO<sub>2</sub> e gli NOx.</p> <p>Pertanto, l'agevolazione IVA 4% per l'uso di fertilizzanti, ivi inclusi quelli azotati, ne favorisce la loro commercializzazione e costituisce un fattore di peggioramento, invece che di miglioramento, della qualità dell'aria.</p> <p>Sono invece SAF i fertilizzanti utili per la lotta biologica o ammessi esclusivamente per l'agricoltura biologica (cfr. art.2, comma 2, lett.b) del D.lgs. 217/2006).</p>		

a) Fertilizzanti generici:

	2015	2016	2017	2018
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	447,80	494,94	534,53	d.q.

b) Organismi utili per la lotta biologica:

	2015	2016	2017	2018
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	24,62	24,75	26,73	d.q.

*N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.*

**3.5.2.4 IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici**

Settore:	IVA agevolata													
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici													
[Codice CSA sussidio]	[IVA.04]													
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. 633/1972 (IVA agevolata 4%)													
Co-finanziamento dall'UE:	No													
Anno di introduzione:	1972													
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime													
Descrizione:	21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.													
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto													
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:											
Aliquota IVA		22%	4%											
Livello di riformabilità:	Nazionale													
Qualifica sussidio	SAF													
Motivazione:	<p>Il provvedimento agevola la costruzione di abitazioni in ambiente rurale, con conseguente consumo di suolo in area rurale. Tuttavia, l'agevolazione ha l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle campagne, favorendo la tutela del territorio. Inoltre, la minore urbanizzazione potrebbe portare a una diminuzione della pressione ambientale.</p> <table border="1" data-bbox="351 1541 1273 1624"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Effetto finanziario (mln €):</b></td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table> <p>N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.</p>					2015	2016	2017	2018	<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018										
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.										

### 3.5.3 IVA agevolata al 5%

#### 3.5.3.1 Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare

Settore:	IVA agevolata													
Nome del sussidio:	Aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare													
[Codice CSA sussidio]	[IVA.05]													
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 33, Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II-bis, 1-ter)													
Co-finanziamento dall'UE:	No													
Anno di introduzione:	2017													
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime													
Descrizione:	Aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% nel 2017.													
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto													
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:											
Aliquota IVA		22%	5%											
Livello di riformabilità:	Nazionale													
Qualifica sussidio	SAF													
Motivazione:	<p>Il provvedimento punta a incentivare il trasporto pubblico, per ridurre il ricorso al trasporto privato. Sarebbe opportuno condizionare o graduare l'incentivo alle condizionalità ambientali all'uso di bio-combustibili o motori elettrici.</p> <table border="1" data-bbox="352 1512 1275 1594"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Effetto finanziario (mln €):</b></td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.</i></p>					2015	2016	2017	2018	<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018										
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.										

### 3.5.4 IVA agevolata al 10%

#### 3.5.4.1 IVA agevolata per acqua e acque minerali

Settore:	IVA agevolata			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per acqua e acque minerali [IVA.06]			
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	1972			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	81) acqua, acque minerali			
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
Aliquota IVA	22%	10%		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAD			
Motivazione:	<p>L'agevolazione IVA per l'acqua e le acque minerali è un sussidio dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente di una risorsa scarsa, il cui ciclo di produzione (captazione, distribuzione, fornitura ed eventuale imbottigliamento e trasporto) comporta sprechi della risorsa ed impatti ambientali e sanitari. L'agevolazione comporta, quindi, un grosso problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga.</p> <p>La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana; i dati relativi alla branca Namea "E36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua" forniscono ulteriori indicazioni, utili ai fini della coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA all'acqua e acque minerali: ad es. l'indicatore di emissioni di gas serra della branca è di 535 tCO<sub>2</sub>eq per milione di euro di valore aggiunto: seppur inferiore al livello medio dell'industria (715 tCO<sub>2</sub>eq/milione di euro), l'indicatore è due volte il livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO<sub>2</sub>eq/milione di euro).</p>			
	2015	2016	2017	2018
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	880,84	880,84	681,80	d.q.
<p>N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.</p>				

## 3.5.4.2 IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico

Settore:	IVA agevolata		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico [IVA.07]		
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1972		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	103) energia elettrica per uso domestico. L'agevolazione ha uno scopo sociale di riduzione dell'incidenza delle spese delle famiglie per l'energia elettrica		
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Aliquota IVA	22%	10%	
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>Come richiamato dallo studio IEEP (2009) per la Commissione Europea, da un punto di vista ambientale “L'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA sui prodotti energetici (elettricità, gas naturale, riscaldamento, petrolio e carbone) per uso domestico non incoraggia un uso efficiente/ridotto dell'energia, e la relativa produzione, distribuzione e uso domestico dell'energia possono avere un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni di gas serra, acidificazione, esaurimento delle risorse energetiche non rinnovabili ecc.” Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. ad es. ISPRA, 2016; E-PRTR, 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica da combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (si veda: ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (cfr. ExternE, 1995).</p> <p>La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas.</p> <p>Il settore della Namea “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” presenta un valore di 4.404 tCO<sub>2</sub>eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 t/mln €) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/mln €). Alcuni studi (Molocchi, 2017) forniscono anche una stima dei costi esterni ambientali e sanitari complessivamente associati a tali emissioni, per euro di valore aggiunto prodotto, permettendo di apprezzare la coerenza delle agevolazioni IVA in maniera puntuale e sistematica.</p> <p>In conclusione, l'agevolazione IVA sull'elettricità e sul gas quando usati per scopo domestico e manifatturiero, pone un grosso problema di equità di trattamento (l'elettricità e il gas sono usati non solo nella produzione industriale di beni, ma anche nella produzione di servizi, che è tuttavia</p>		

esclusa dall'agevolazione) e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dell'elettricità e del gas: si tratta quindi di un SAD.

	2015	2016	2017	2018
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	1.551,00	1.606,40	1.663,79	d.q.

*N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.*

### 3.5.4.3 IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere

Settore:	IVA agevolata		
Nome del sussidio:	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati a essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.		
[Codice CSA sussidio]	[IVA.08]		
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1972		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	<p>103) energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'art. 2, comma 5, del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.</p> <p>L'agevolazione ha l'effetto di favorire le industrie che operano in branche strategiche del settore agricolo e manifatturiero caratterizzate dalla presenza di piccole e medie imprese.</p>		
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Aliquota IVA	22%	10%	
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	Come richiamato dallo studio IEEP (2009) per la Commissione Europea, da un punto di vista ambientale "L'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA sui prodotti energetici (elettricità, gas naturale, riscaldamento, petrolio e carbone) per uso domestico non incoraggia un uso efficiente/ridotto dell'energia, e la relativa produzione, distribuzione e uso domestico dell'energia possono avere un impatto negativo sull'ambiente in		

*termini di emissioni di gas serra, acidificazione, esaurimento delle risorse energetiche non rinnovabili ecc.”*

Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). E' disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica da combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (cfr. ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (ExternE, 1995). La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas. Il settore della Namea "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" presenta un valore di 4.404 tCO<sub>2</sub>eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 t/mln €) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/mln €). Alcuni studi (Molocchi, 2017) forniscono anche una stima dei costi esterni ambientali e sanitari complessivamente associati a tali emissioni, per euro di valore aggiunto prodotto, permettendo di apprezzare la coerenza delle agevolazioni IVA in maniera puntuale e sistematica.

	2015	2016	2017	2018
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	1.308,00	1.354,72	1.403,12	d.q.

*N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.*

*La stima del gettito mancato IVA si basa su un'elaborazione dei dati delle principali voci che compongono la bolletta elettrica nazionale (gettito IVA, accisa sull'elettricità e oneri di sistema; spesa per servizi di vendita e per servizi di rete), distinti per categoria di utenza (con particolare riferimento agli "Altri usi" assoggettati ad aliquota IVA 10%), riportati nelle tabelle 4.20 e 4.22 dello studio di RSE, Anatomia dei costi della bolletta, Editrice Alkes, 2014, successivamente aggiornato nel 2016.*

## 3.5.4.4 IVA agevolata per oli minerali greggi e oli combustibili

Settore:	IVA agevolata	
Nome del sussidio:	<p>IVA agevolata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 kW;</li> <li>- oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;</li> <li>- oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;</li> <li>- oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;</li> <li>- oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95% in volume ed a 300° C si almeno il 90% in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.</li> </ul>	
[Codice CSA sussidio]	[IVA.09]	
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1972	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	<p>104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 kW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95% in volume ed a 300 °C si almeno il 90% in</p>	

	volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.			
	L'agevolazione incoraggia la produzione, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica da fonti eterogenee.			
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
Aliquota IVA	22%	10%		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAD			
<b>Motivazione:</b>				
<p>L'agevolazione IVA riguarda in questo caso oli minerali greggi e gli oli combustibili quando impiegati in una serie di utilizzi e trasformazioni energetiche (produzione di energia elettrica, di calore di processo, di forza motrice, di gas da immettere nelle reti di distribuzione del gas). Sono, invece, esclusi dall'agevolazione gli usi diretti per riscaldamento. È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla combustione degli oli per la produzione di energia elettrica e calore (Fonti: ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche i processi di raffinazione e di trasformazione in gas comportano effetti ambientali negativi, che in molti casi non trovano analogo riscontro nei processi di trattamento del gas naturale prima della sua immissione in rete. Oltre al problema di equità ambientale, l'agevolazione pone un problema di disparità di trattamento rispetto agli usi per riscaldamento dell'olio combustibile; inoltre essa riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente degli oli: si tratta quindi di un SAD.</p>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Effetto finanziario (mln €):</b>	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
<p>N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo; i valori sono stimati sulla base dell'Appendice E della prima edizione del Catalogo dei Sussidi Ambientali.</p>				